



COMUNE DI FIRENZUOLA
Città Metropolitana di Firenze

Piazza Don Stefano Casini 5
tel: 055819941
PEC: comune.firenzuola@postacert.toscana.it

Capitolato speciale

CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI COMUNALI

Cig 7593216810

Cpv 98371110-8

Indice

art. 1	oggetto della concessione	3
art. 2	durata della concessione	4
art. 3	corrispettivo del concessionario e stima della concessione.....	4
art. 4	corrispettivo di gestione al comune e criterio di aggiudicazione.....	4
art. 5	modalità di esecuzione	5
art. 6	interruzione del servizio per black out	5
art. 7	misure specifiche di sicurezza dei cantieri	6
art. 8	personale dell'impresa e disciplina sui luoghi di lavoro.....	6
art. 9	verbale di consegna e riconsegna degli impianti	6
art. 10	disposizioni in materia di sicurezza del luogo di lavoro.....	6
art. 11	organizzazione del concessionario.....	7
art. 12	automezzi ed attrezzature	8
art. 13	rapporti con i dipendenti	8
art. 14	condizioni generali di abbonamento.....	8
art. 15	tariffe lampade votive	8
art. 16	revisione tariffaria	8
art. 17	riscossione e versamento del canone annuale al comune.....	9
art. 18	responsabilità civile e polizza assicurativa	9
art. 19	garanzia definitiva.....	9
art. 20	sede operativa, reperibilità e comunicazioni.....	10
art. 21	responsabile unico del procedimento.....	10
art. 22	risoluzione del contratto	10
art. 23	inadempienze e penalità	11
art. 24	subappalto e divieto di cessione del contratto.....	11
art. 25	fallimento del concessionario.....	11
art. 26	spese a carico del concessionario.....	11
art. 27	trattamento dei dati personali.....	12
art. 28	estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento.....	12
art. 29	tracciabilità dei flussi finanziari	12
art. 30	osservanza delle leggi, regolamenti e norme	13
art. 31	vigilanza e controllo dei servizi	13
art. 32	inadempienze – esecuzione d'ufficio dei servizi non resi	14
art. 33	disposizioni finali.....	14
art. 34	definizione delle controversie.....	14

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La presente concessione ha per oggetto il servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di distribuzione di energia elettrica per l'illuminazione delle lampade votive nei cimiteri comunali di seguito meglio specificati e la riscossione della tariffa del servizio pubblico a domanda individuale, derivante dai canoni di abbonamento annuali. Per "impianto di distribuzione di energia elettrica" si intende l'intera rete elettrica, la fornitura del gestore di energia elettrica, le singole lampade votive, ivi comprese portalampade e lampadine.
2. Le lampade votive rilevate al 31 dicembre 2017 erano 2966 suddivise nei cimiteri comunali nel modo seguente:

Progr.	Cimiteri	Totale lampade
1	Bordignano	68
2	Bruscoli	181
3	Caburaccia	35
4	Casanuova	79
5	Castelvecchio	26
6	Castro S. Martino	80
7	Coniale - Ca' Maggiore	163
8	Cornacchiaia	149
9	Covigliaio	99
10	Filigare	134
11	Firenzuola	844
12	Le Valli	96
13	Peglio	33
14	Piancaldoli	300
15	Pietramala	212
16	Rifredo	82
17	San Pellegrino	90
18	Tirli	55
19	Traversa	199
20	Visignano	41
Totale utenze		2966

3. La concessione riguarda altresì la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di erogazione dell'energia all'interno dei cimiteri sopra indicati e degli impianti votivi nelle cappelle, nelle tombe, dei loculi, degli ossari, delle nicchie cinerarie ed in altri punti eventualmente indicati dal Comune, l'installazione di eventuali nuovi impianti elettrici votivi, l'estensione di nuove linee se richieste. Il servizio si estende automaticamente in favore della ditta concessionaria anche per futuri ampliamenti dei cimiteri.

4. Nella gestione sono comprese a titolo esemplificativo, le sotto elencate prestazioni a carico del Concessionario:

- l'allacciamento alla rete elettrica degli impianti, con intestazione del contatore e con pagamento delle bollette relative all'energia elettrica per l'illuminazione votiva e con aggiornamento della potenza contrattuale;
- il mantenimento in efficienza dell'illuminazione votiva;
- il ripristino degli impianti non efficienti, a prescindere dalla causa, con sostituzione dei componenti che non permettano il mantenimento in efficienza dell'illuminazione votiva e con potenziamento dei trasformatori, a regola d'arte;
- la sostituzione delle lampade a incandescenza, non più funzionanti, con lampade a led;
- la realizzazione degli impianti nelle zone nuove dei cimiteri;
- l'attivazione degli impianti entro 10 giorni dalla firma del contratto di abbonamento del richiedente;

- la modifica degli impianti su richiesta motivata del Comune;
- il censimento, con cartella di lavoro Excel, delle utenze;
- la consegna al Comune del censimento delle utenze al 31 dicembre (con evidenziazione delle nuove), sia in formato cartaceo che in formato elettronico, entro il mese di gennaio di ciascun anno.

ART. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è riconosciuta con diritto di esclusiva, per un periodo di 5 (cinque) anni decorrenti indicativamente dal 1 gennaio 2019 e comunque dal giorno della formale presa in carico del servizio. Alla scadenza il contratto di concessione s'intende automaticamente risolto senza necessità di preventiva comunicazione o preavviso.
2. Al termine della concessione, la Concessionaria dovrà consegnare, previo apposito verbale di consegna in formato cartaceo e su apposito supporto informatico, tutto il materiale amministrativo interessante il servizio, in particolare: elenco aggiornato degli utenti divisi per cimitero con l'indicazione del nome del defunto alla cui tomba la lampada votiva è accesa; elenco utenti morosi; elenco degli eventuali versamenti pluriennali riscossi.
3. Al termine della concessione, la Concessionaria dovrà versare altresì al Comune ogni somma riscossa in anticipo dagli abbonati.
4. Alla data di scadenza del contratto è data, comunque, facoltà all'Amministrazione di prorogare per un periodo massimo di sei mesi il contratto stesso e comunque per il tempo strettamente necessario all'esperimento di una nuova procedura di gara, finalizzata all'individuazione di un nuovo concessionario. Nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, il Concessionario è obbligato a prorogare il contratto medesimo agli stessi patti, prezzi e condizioni previste dal contratto.
5. In caso di cambio del soggetto concessionario, alla scadenza del rapporto contrattuale, il Concessionario uscente si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per il Comune.
6. Qualora il cambio di gestione avvenga nel corso dell'anno, successivamente alla riscossione dei canoni annui di abbonamento, il Concessionario uscente, alla scadenza della gestione dovrà trasferire all'Amministrazione Comunale i dodicesimi del canone anticipatamente riscossi, riferiti ai mesi nei quali non vi sarà, da parte sua, erogazione del servizio.

ART. 3 CORRISPETTIVO DEL CONCESSIONARIO E STIMA DELLA CONCESSIONE

1. La controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto all'introito dei canoni di abbonamento e della tariffa di attivazione delle lampade votive di cui al successivo articolo 15 che verranno introitate direttamente dal Concessionario nella misura e con le modalità previste nel presente capitolato.
2. I suddetti canoni, accettati pienamente e senza riserve dal Concessionario, si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi onere, diretto, indiretto o accessorio al servizio, nessuno escluso.
3. Non è consentito al Concessionario di variare in alcun modo le tariffe e canoni stabiliti dall'Amministrazione comunale, né aggiungere voci non previste dalle tariffe/canoni stessi.
4. A nessun titolo il Concessionario può stabilire o richiedere per prestazioni oggetto della concessione compensi aggiuntivi, rispetto alle tariffe/canoni risultanti dall'aggiudicazione della gara, né a carico dell'utenza, né a carico dell'Amministrazione comunale e/o altri Enti e soggetti.
5. L'ammontare complessivo annuo stimato degli introiti del concessionario per la presente gara è pari ad € 45.739,13 esclusa IVA, al lordo del canone da versare al Comune di Firenzuola come meglio evidenziato al successivo art. 4. Detto valore è stato ottenuto rilevando l'incasso iva esclusa per il servizio in oggetto prestato per l'anno 2017, aumentato della stima per gli introiti del cimitero comunale di Piancaldoli, inserito tra quelli dati in concessione solo a partire dal presente contratto. La stima della concessione per il quinquennio risulta essere di € 254.929,60 iva esclusa, comprensiva della stima dei nuovi allacciamenti ed abbonamenti annui, e l'opzione di proroga semestrale.

ART. 4 CORRISPETTIVO DI GESTIONE AL COMUNE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. Il Concessionario dovrà versare al Comune di Firenzuola un canone annuo quale corrispettivo da rendere al Comune per il diritto di gestione del servizio, secondo le modalità previste nel successivo art. 15. Il canone offerto in sede di gara è pari o superiore ad € 24.360,66 iva esclusa (€ 29.720,01 con Iva) per anno.

2. Rispetto al punto precedente si ricorda che il criterio di aggiudicazione prescelto è il criterio del minor prezzo di cui all'articolo 95 comma 4 D.lgs. 50/2016. In particolare tale criterio è declinato applicando al canone posto a base d'asta dovuto dal concessionario al Comune il rialzo offerto dagli operatori economici concorrenti. La Concessione viene quindi aggiudicata all'operatore economico che in sede di gara ha presentato il canone di importo più elevato.

3. Il Comune provvederà all'emissione della relativa fattura. In caso di mancato versamento di quanto dovuto è facoltà dell'Amministrazione di rivalersi introtando lo stesso importo sul deposito cauzionale. In tal caso il contraente dovrà reintegrare il deposito entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione in merito; la mancata reintegrazione del fondo costituirà motivo di risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 5 MODALITA' DI ESECUZIONE

Il Concessionario dovrà realizzare gli impianti di illuminazione votiva nelle nuove zone dei cimiteri comunali per effetto dei loro futuri ampliamenti, intendendo per ampliamenti quelli realizzati da parte dell'Amministrazione oltre l'attuale perimetro dei cimiteri stessi, ivi compresi quelli realizzati entro il perimetro stesso, qualora le nuove strutture vengano a modificare lo stato preesistente dei luoghi. Il Concessionario, prima di eseguire qualsiasi intervento di potenziamento, rifacimento degli impianti a tensione primaria oltre quelli previsti all'art. 1, dovrà presentare al Settore 3 – Servizi Tecnici del Comune, un progetto dettagliato per l'approvazione. Tutti i lavori per la posa dei cavi sia sotto la massicciata, sia sotto il terreno dei campi di inumazione, saranno fatti con la più scrupolosa regola d'arte, rispettando il suolo, le pietre, i marmi, in maniera che non sia visibile la manomissione eseguita.

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione votiva realizzati è a carico del Concessionario il quale se ne assume ogni e qualsiasi onere, sollevando, inoltre, il Comune da qualsiasi responsabilità da cui possa derivare azione legale da parte di terzi in relazione ai lavori di cui sopra.

Nel caso che l'ufficio tecnico riscontrasse deficienza o mancanza di soddisfacimento di tali condizioni, farà eseguire i necessari lavori di restauro a spese del Concessionario, usufruendo insindacabilmente della cauzione di cui all'articolo 19.

Dei suddetti impianti il concessionario dovrà assicurare successivamente la piena efficienza di esercizio.

Devono essere utilizzati conduttori (cavi) multipolari a doppio isolamento, adatti alla posa nel terreno ed in ambiente umido, di tipo flessibile, siano essi posati interrati sia fuori terra, con sezioni generalmente non superiori a 10 mm² (in caso di necessità sarà opportuno distribuire le utenze su più circuiti) e non inferiori a 1,5 mm² per i cavi di energia ed a 0,5 mm² per i cavi dei circuiti SELV alimentati a 30V.

Sui colombari e su tutte le altre strutture e/o manufatti funerari accessibili al pubblico, esternamente alle stesse, non devono essere distribuite tensioni superiori a 30 V (queste ultime, comunque, facenti parte di circuiti a bassissima tensione di sicurezza - SELV -,) né posati in alcun modo e per qualsiasi ragione cavi di energia (220/380V). Inoltre, i circuiti a 30 V di cui sopra devono essere destinati esclusivamente alla alimentazione delle lampadine votive.

Gli impianti devono essere realizzati e certificati secondo le norme vigenti (UNI, CEI ecc.).

Entro i colombari non devono essere realizzati circuiti di alimentazione multipla delle lampadine, privilegiando una singola derivazione dalla linea magistrale per ciascuna lampada.

Nella "posa interrata" i cavi del circuito SELV a 30V debbono essere posati ad una profondità superiore (verso il basso) a 20 cm dal piano di campagna, considerato nel punto più "basso" e non nella "media" delle quote planimetriche;

negli incroci con i cavi di energia devono essere posati superiormente agli stessi;

nei parallelismi con i cavi di energia non devono essere posati superiormente agli stessi sulla stessa direttrice, bensì disposti lateralmente in modo tale da lasciare uno spazio per permettere interventi mantenutivi diretti sui sottostanti cavi di energia.

I cavi principali saranno posti lungo i margini dei viali del cimitero oppure incassati in pareti in maniera che non attraversino quadrati di terreno o colombari destinati alla tumulazione delle salme. L'impianto elettrico sarà progettato in maniera tale da rendere ciascuna tomba indipendente dalle altre, mentre per nessuna ragione si dovranno rimuovere i marmi delle tombe limitrofe a quella in cui si lavora. A tale scopo, per le nuove costruzioni il Comune provvederà a ricavare opportune tracce nelle opere murarie, e soltanto in queste avranno sede i conduttori.

ART. 6 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER BLACK OUT

L'Impresa affidataria non assume alcuna responsabilità né verso gli abbonati, né verso il Comune, nei casi d'interruzione dell'erogazione di energia elettrica per cause dipendenti dalla Società distributrice di energia e sempre che, la sospensione del servizio non dipenda da morosità o da qualsiasi altra inadempienza dell'Impresa affidataria.

ART. 7 MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA DEI CANTIERI

Il Concessionario dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, a tutte le opere di protezione, difesa, compartimentazione e confinamento necessarie a delimitare l'area dei lavori (cantiere), utilizzando mezzi adeguati e apponendo la segnaletica necessaria.

Il Concessionario dovrà porre la massima attenzione durante le operazioni di scavo che, ancorché di limitata profondità, potrebbero essere causa di incidenti soprattutto in considerazione della particolare destinazione dei siti. Sempre per tale ragione, qualora durante i lavori, ancorché richiesti e/o autorizzati dalla Stazione Appaltante, il Concessionario riscontri nell'area oggetto degli stessi, situazioni ritenute anomale e/o bisognose di valutazioni specialistiche, anche di tipo igienico, l'impresa stessa dovrà immediatamente sospendere i lavori, delimitare l'area, disporre la vigilanza continua della stessa ed informare immediatamente il Responsabile Tecnico dell'Amministrazione.

Quando le opere di delimitazione del cantiere fossero tali da recare disturbo all'utilizzo dei siti, l'impresa dovrà prendere opportuni accordi con il Responsabile Tecnico dell'Amministrazione. In caso di emergenza, però, l'impresa ha l'espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza e l'igiene sia dei lavoratori sia dei terzi, informando di ciò immediatamente il Responsabile Tecnico dell'Amministrazione.

Il Concessionario non avrà diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni effettive ambientali nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà far valere titolo di compenso o indennizzo per il fatto che l'Amministrazione disponga affinché il cantiere sia rimosso oppure i lavori siano sospesi in conseguenza di necessità derivanti da operazioni di tipo cimiteriale.

Il Concessionario è tenuto, altresì, ad assumersi gli oneri derivanti dal dover operare in corrispondenza di altri impianti, generalmente di tipo idrico.

ART. 8 PERSONALE DELL'IMPRESA E DISCIPLINA SUI LUOGHI DI LAVORO

Il Concessionario dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con proprio personale tecnico idoneo, formato ed informato, di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione ai lavori da eseguirsi.

Il Concessionario risponde dell'idoneità del personale incaricato dei lavori, nonché del suo equipaggiamento, soprattutto per quanto concerne il vestiario di lavoro ed i DPI occorrenti.

Il personale della concessionaria dovrà essere in particolare formato, informato, addestrato circa l'esposizione specifica ai rischi del luogo di lavoro di che trattasi oltre che a quello principale elettrico. Il Concessionario curerà particolarmente la formazione del personale relativamente agli atteggiamenti da tenere in conseguenza delle valenze etiche e sociali dei luoghi nei quali si troverà a operare, che dovranno essere improntati alla massima riservatezza, correttezza formale, sobrietà e decoro.

Il Comune avrà diritto di inibire l'accesso ai cimiteri comunali a quei dipendenti dell'Impresa Concessionaria che contravvenissero alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria, alle disposizioni degli uffici comunali competenti e che comunque tenessero contegno scorretto e non conforme alla austerità del luogo. Il personale che dovesse risultare non idoneo allo svolgimento del servizio, dovrà essere sostituito su richiesta del Comune.

Al personale dell'impresa concessionaria addetto agli impianti elettrici sarà consentito il libero accesso nei cimiteri in qualunque momento, purché munito di tessera di riconoscimento.

Sarà pure consentito all'Impresa Concessionaria prendere visione dei decessi giornalieri.

ART. 9 VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Con verbale di consegna, redatto secondo le modalità di legge, l'Impresa concessionaria prende in carico gli impianti, i locali e le parti di edificio ove detti impianti si trovano. Alla cessazione del servizio, dovrà consegnare con apposito verbale tutto il materiale amministrativo interessante il servizio, in particolare un elenco aggiornato degli utenti divisi per cimitero, con altresì l'indicazione del nome del defunto alla cui tomba la lampada votiva è accesa, un elenco utenti morosi, un elenco dei depositi cauzionali, un elenco degli eventuali versamenti pluriennali riscossi.

ART. 10 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LUOGO DI LAVORO

1. Il legale rappresentante del Concessionario, configurandosi quale datore di lavoro, è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche in conformità alle vigenti norme di legge in materia specifica (D.Lgs. 81/2008) e successive modifiche e integrazioni.

2. Il Concessionario è tenuto all'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità e la sicurezza delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo contrattuale.

3. Inoltre il personale in carico al Concessionario, si obbliga a partecipare, ove promosse dal datore di lavoro committente, alle operazioni di cooperazione e coordinamento.

4. Resta inteso che il Concessionario non avrà diritto a compensi addizionali, qualunque siano le condizioni effettive ambientali nelle quali debbano eseguirsi i lavori, ne potrà far valere titolo di compenso od indennizzo per il fatto che l'Amministrazione disponga affinché i lavori siano sospesi in conseguenza di necessità derivanti da operazioni di tipo cimiteriale.

5. Il Concessionario dovrà:

- a) applicare, senza alcun compenso aggiuntivo, tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive ulteriori integrazioni e modificazioni;
- b) provvedere all'informazione e alla formazione di tutti i lavoratori/operatori impiegati nel servizio, per quanto riguarda gli specifici rischi rilevati nell'attività e dotare il personale dei dispositivi di protezione individuali necessari a svolgere in sicurezza il servizio medesimo;
- c) porre la massima attenzione durante le operazioni di scavo che, anorché di limitata profondità, potrebbero essere causa di incidenti soprattutto in considerazione della particolare destinazione dei siti;
- d) qualora durante i lavori, anorché richiesti e/o autorizzati dall'Amministrazione Comunale, il Concessionario riscontri nell'area oggetto degli stessi, situazioni ritenute anomale e/o bisognose di valutazioni specialistiche, anche di tipo igienico, dovrà immediatamente sospendere i lavori, delimitare l'area, disporre la vigilanza continua della stessa ed informare immediatamente il Responsabile Tecnico dell'Amministrazione;

7. Il Concessionario è tenuto ad assumersi gli oneri derivanti dal dover operare in corrispondenza di altri impianti, generalmente di tipo idrico, e se necessario provvedere allo spostamento a propria cura e spese. Il Comune potrà suggerire tutte le modifiche e gli adattamenti agli impianti che riterrà opportuni.

8. Il Concessionario si obbliga ad eseguire puntualmente e con precisione le prescrizioni del Comune e a rilasciare, a sua semplice richiesta, la occorrente certificazione tecnica di conformità e/o collaudo degli impianti prescritta dalle vigenti disposizioni.

9. Prima della sottoscrizione del contratto, il Concessionario dovrà presentare al Comune il proprio Piano di Sicurezza inerente il servizio in oggetto, così come previsto dalla vigente normativa.

10. Il Concessionario ha facoltà di presentare eventuali proposte integrative al DUVRI, allegato ai documenti di gara.

11. Il Concessionario dovrà impegnarsi a dare puntuale attuazione a tutte le prescrizioni ivi contenute, impegnandosi a trasmettere tale documento a tutti i propri lavoratori.

ART. 11 ORGANIZZAZIONE DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario dovrà provvedere a realizzare le sue obbligazioni avvalendosi di un'organizzazione autonoma, provvedendo a sue spese a reperire il materiale necessario, nonché i macchinari e le attrezzature occorrenti.

2. E' vietato l'utilizzo, da parte del Concessionario, del personale comunale per la gestione del servizio compresa la riscossione dell'abbonamento annuale.

3. Il responsabile del settore amministrativo in collaborazione con il settore 3 – lavori pubblici, provvede a vigilare ed a controllare l'andamento dei servizi, onde verificare che gli stessi siano eseguiti secondo le modalità prescritte.

4. Il Concessionario dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con proprio personale tecnico idoneo, formato ed informato, di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione ai lavori da eseguirsi. La formazione di tutto il personale impiegato oltre ai rischi riconducibili al settore elettrico, dovrà essere adeguata ai rischi specifici rilevabili nella sede di lavoro. Eventuali sostituzioni di personale dovranno essere disposte con operatori che hanno avuto un corrispondente percorso formativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

5. Il Concessionario curerà la formazione del personale relativamente ai comportamenti da tenere in conseguenza delle valenze etiche e sociali dei luoghi nei quali si troverà a operare, che dovranno essere

improntati alla massima riservatezza, correttezza formale, sobrietà e decoro. Al personale dell'impresa concessionaria addetto agli impianti elettrici sarà consentito il libero accesso nei cimiteri in qualunque momento, purché munito di tessera di riconoscimento. Tutto il personale in carico alla concessionaria dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento.

ART. 12 AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE

Per lo svolgimento del servizio di cui al presente Capitolato dovranno essere impiegati macchine, manufatti, attrezzature di lavoro, prodotti, DPI idonei.

ART. 13 RAPPORTI CON I DIPENDENTI

1. Il Comune è estraneo ai rapporti instaurati dalla concessionaria con i propri dipendenti e/o incaricati.
2. Tuttavia il Concessionario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore, per la zona e per il tempo nel quale si svolgono i lavori di cui al presente capitolato.
3. Il Concessionario si obbliga ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
4. In caso di accertata inadempienza agli obblighi suddetti nonché alle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro il Comune inviterà il Concessionario all'osservanza di quanto sopra stabilito e nel caso, dopo aver reiterato l'invito a mezzo pec ed assegnato un congruo termine, dovesse accertarsi il persistere dell'inadempimento denunciato, si procederà alla risoluzione del contratto di concessione.

ART. 14 CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO

1. Per quanto concerne le condizioni generali di abbonamento si rimanda a quanto previsto nel medesimo documento, parte integrante della documentazione di gara e allegato allo schema di contratto.
2. Il Concessionario ha il dovere di attenersi a quanto previsto in tale documento e di rendere disponibile il suo contenuto agli utenti che vogliano usufruire del servizio in oggetto.

ART. 15 TARIFFE LAMPADE VOTIVE

1. L'Impresa concessionaria sarà tenuta ad osservare, per tutti gli utenti, le tariffe determinate dalla Giunta Municipale, in sede di approvazione del bilancio comunale, trattandosi di servizio a domanda individuale, senza che l'Impresa possa eccepire alcunché.
2. Attualmente il canone annuale di abbonamento all'illuminazione votiva delle tombe resta fissato in € 15,30 oltre IVA per ogni lampada installata, che dovrà essere accesa permanentemente. Nel prezzo suddetto sono comprese le spese per il consumo di energia elettrica, le imposte relative, i ricambi delle lampade guaste e tutte le spese di manutenzione etc., con l'obbligo di ogni adempimento fiscale a carico del Concessionario.
3. La riscossione del canone annuo di abbonamento di cui trattasi sarà effettuata in un'unica soluzione anticipata.
4. Per ottenere l'allacciamento dell'impianto completo di lampada votiva di cui al primo comma, l'utente dovrà versare un contributo a fondo perduto di € 20,81, oltre I.V.A. per le spese di impianto relativo alla adduzione della corrente della tomba, compreso lampada e portalampada.
5. Gli impianti di proprietà del Comune che dovessero cessare di funzionare per disdetta o morosità dell'utente dovranno essere rilasciati in opera ad eccezione dei porta-lampade e delle lampade, materiale che dovrà essere rimosso e conservato a cura del Concessionario, o tenuto a disposizione del Comune, il quale potrà richiederne la consegna in qualsiasi momento.

ART. 16 REVISIONE TARIFFARIA

1. Il Concessionario sarà tenuto ad osservare per tutti gli utenti le tariffe sopra riportate e approvate con deliberazione di G.C. n. 26 del 09/03/2006 senza che lo stesso possa eccepire alcunché.
2. Al Concessionario viene riconosciuto il diritto di richiedere di anno in anno l'adeguamento delle tariffe ai dati ISTAT rilevati nel mese di dicembre dell'anno precedente.
3. L'adeguamento ISTAT o l'eventuale revisione delle tariffe di abbonamento dovute dall'utente deliberata dalla Giunta Comunale determinerà automaticamente e con pari decorrenza, l'aggiornamento sulla base della medesima variazione percentuale, del canone annuale di concessione dovuto al Comune.

ART. 17 RISCOSSIONE E VERSAMENTO DEL CANONE ANNUALE AL COMUNE

1. Il canone di abbonamento delle lampade votive è versato dall'utente al Concessionario anticipatamente entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno. A tal fine il Concessionario provvederà a trasmettere agli utenti appositi bollettini prestampati preventivamente concordati col Comune.
2. L'attività di accertamento e di recupero sui mancati incassi è a totale carico del Concessionario.
3. Il Concessionario deve corrispondere al Comune, annualmente, il canone offerto in sede di gara, entro il 30 giugno dell'anno cui si riferiscono le riscossioni stesse. Il versamento del canone da parte del Concessionario, iva inclusa, dovrà essere effettuato a favore del Comune presso il conto di tesoreria (cod. IBAN IT66T0760102800000000165506) specificando quale causale "canone concessione servizi lampade votive anno *di riferimento*".
4. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le riscossioni, il Concessionario, dovrà trasmettere al responsabile del settore 3 - Lavori Pubblici, distinta delle utenze completa del nominativo ed indirizzo del richiedente, il nominativo del defunto e tutte le altre indicazioni per l'esatta individuazione della tomba e/o del loculo, nonché la distinta delle nuove attivazioni effettuati.
5. In caso di cambio di gestione nel corso dell'anno, il nuovo Concessionario dovrà versare all'Amministrazione Comunale la somma corrispondente alla quota del canone offerto in sede di gara su base annuale, calcolata in relazione periodo gestito dal nuovo Concessionario medesimo.
6. Il Comune si riserva la facoltà di ispezionare e controllare gli atti contabili e verificarne in tal modo la rispondenza.

ART. 18 RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Concessionario è responsabile, sia penalmente che civilmente, sia verso il Comune che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante, che dopo l'erogazione delle prestazioni, per colpa e negligenza, tanto sua che dei suoi dipendenti, ed anche come semplice conseguenza delle prestazioni stesse.
2. A tal fine dovrà sottoscrivere adeguata polizza di assicurazione con primaria compagnia di assicurazione con un massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 che tenga indenne l'ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.
3. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:
 - la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti per qualsiasi causa compresi materiali e attrezzature di impiego della Stazione Appaltante;
 - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera;
4. Per quanto riguarda invece i danni causati a terzi, la copertura dei danni che il Concessionario deve risarcire quale civilmente responsabile verso:
 - prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni;
 - impiantisti e fornitori del Concessionario;
 - gli utenti e il personale del Comune addetto, intendendo per utenti anche i rappresentanti della stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direttore dei lavori, i coordinatori per la sicurezza.
 - per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dal Concessionario o suo dipendente.

ART. 19 GARANZIA DEFINITIVA

1. Il Concessionario costituisce garanzia fideiussoria, nella forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nella misura del 10% dell'importo a base di gara a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, del pagamento di eventuali penalità comminate nonché del rimborso delle spese che il Comune di Firenzuola dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per fatto della concessionaria a causa di inadempimento o non corretta esecuzione del servizio, secondo quanto previsto dal capitolato.
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta del Comune di Firenzuola.

3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune di Firenzuola che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Nel caso di inadempienze contrattuali, l'ente appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata ed inoltre il Concessionario dovrà reintegrarla, nel termine che gli sarà prefisso, qualora l'ente appaltante abbia dovuto valersi di essa in tutto.
5. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si rimanda alle previsioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché all'art. 93 del medesimo D.Lgs. in tema di riduzione della garanzia.

ART. 20 SEDE OPERATIVA, REPERIBILITÀ E COMUNICAZIONI

1. L'Impresa concessionaria del servizio, dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, una sede operativa nella provincia di Firenze, presso la quale elegge domicilio per tutti gli effetti conseguenti all'affidamento. Nella successiva fase di gara sarà richiesto al concorrente la presentazione di un impegno a possedere la sede operativa suddetta.
2. L'Impresa concessionaria individua un responsabile che dovrà essere reperibile anche telefonicamente (telefono fisso e cellulare). I rapporti fra la Concessionaria e il Comune, Settore 1, saranno tenuti dal responsabile individuato.
3. Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto l'impresa dovrà comunicare il nominativo del coordinatore /responsabile.

ART. 21 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato dall'Amministrazione, è l'interfaccia unica del Concessionario, responsabile della gestione del contratto e incaricato della supervisione del servizio.
2. A titolo esemplificativo, competono al Responsabile Unico del Procedimento le seguenti attività:
 - controllo del rispetto del contratto;
 - verifica dell'esecuzione del Servizio;
 - segnalazione al Concessionario di disservizi, inadempienze e ritardi nell'esecuzione del contratto e adozione dei provvedimenti conseguenti;
 - applicazione delle penali;
 - verifica e accettazione delle prestazioni rese dal Concessionario relative al servizio;
 - accettazione di eventuali proposte del Concessionario relative al servizio;
 - emissione dei documenti tecnici e contabili.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento per lo svolgimento delle attività sopracitate si potrà avvalere di collaboratori.

ART. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il reiterato inadempimento dell'Impresa affidataria anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente capitolato compresa la mancata costituzione da parte della Ditta di una sede operativa nella Provincia di Firenze, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 (dieci) giorni, potrà comportare la risoluzione del presente contratto.
2. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:
 - a) non reintegrazione della cauzione a seguito dell'incameramento parziale della cauzione definitiva nei casi previsti dal contratto e dal presente capitolato;
 - b) sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte dell'affidatario dei servizi di cui al presente capitolato;
 - c) discriminazione degli utenti che chiedono l'esplicazione delle prestazioni oggetto della concessione;.
 - d) esercizio di attività commerciale all'interno dei cimiteri.
 - e) esecuzione dei servizi in modo difforme rispetto alle modalità indicate nel presente capitolato.
 - f) comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti;
 - g) richiesta a danno degli utenti di compensi diversi rispetto a quelli stabiliti dal presente capitolato;
 - h) esecuzione dei servizi in modo difforme rispetto alle modalità indicate nel presente capitolato;
 - i) in caso di cessione o subappalto di contratto non autorizzato dal Comune di Firenzuola;
 - j) mancato adeguamento dell'impianto nei modi e nei termini previsti dal presente capitolato;
 - k) ogni altro inadempimento o fatto non espressamente indicato che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.
 - l) negli altri casi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa vigente ancorché non espressamente richiamati nel presente capitolato.

3. L'avvio e la conclusione del procedimento di risoluzione del contratto sono comunicati al Concessionario con PEC, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto. Nella comunicazione di avvio viene assegnato il termine per presentare le proprie controdeduzioni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale

ART. 23 INADEMPIENZE E PENALITÀ

1. Nel caso di violazione degli obblighi assunti ovvero di violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, il Comune formalizzerà la contestazione via PEC. Il concessionario potrà presentare le controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Dove, a insindacabile giudizio del Comune, le controdeduzioni fossero ritenute irrilevanti, saranno applicate le seguenti penali:

- € 50,00 per ogni utente rispetto a cui non sia iniziato il servizio entro un mese dalla data del contratto;
- € 250,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di interventi urgenti;
- € 25,00 per ogni giorno di non accensione della lampada e non riattivazione entro 24 ore;
- € 250,00 per ogni mancata creazione di protezioni di deposito di materiali, scavi, tracciati, ecc. che comportino pericolo;
- € 25,00 per ogni giorno di ritardo nella sostituzione delle lampade.

2. Il Comune di Firenzuola si riserva il diritto di sanzionare eventuali inadempienze e/o comportamenti rilevanti rispetto alla corretta esecuzione del servizio, anche se non espressamente elencati.

3. Le suddette penalità saranno incamerate mediante rivalsa sul deposito cauzionale o mediante pagamento diretto del gestore.

4. Le infrazioni e le inadempienze reiterate e quelle più gravi, oggetto di contestazione, potranno comportare l'incameramento totale della cauzione e la risoluzione del contratto in danno del gestore.

ART. 24 SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' ammesso il subappalto nei modi e termini di cui all'art. 174 del D.lgs. 50/2016 cui si fa esplicito rimando.

2. E' vietata e nulla la cessione, totale o parziale, del contratto ad altro operatore economico, pena la risoluzione dello stesso con l'incameramento della cauzione

ART. 25 FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. In caso di fallimento del concessionario la stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del Codice dei contratti.

2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.

ART. 26 SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Tutte le spese di impianto e gestione, ivi incluse le spese di contratto, bolli, e di registrazione, ed ogni altra spesa accessoria inerente al contratto sono ad esclusivo e totale carico della ditta concessionaria, escludendo l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia onere.

2. Sono a carico del Concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune, tutti i seguenti oneri e spese:

- tutte le spese e gli oneri inerenti all'esecuzione del contratto compresi l'assunzione, la formazione e amministrazione del personale impiegato nel servizio e quelli connessi all'osservanza, relativamente a tale personale, delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia, nonché ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;
- in genere, tutte le spese e oneri – sebbene qui non espressamente previsti – dipendenti dall'esecuzione della concessione, anche se di natura accessoria all'oggetto principale;

ART. 27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Amministrazione comunale è titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. come integrato dal vigente Regolamento Europeo sulla Privacy UE 2016/679 del 27 aprile 2016.
2. Il Concessionario, con la sottoscrizione del contratto, assume un ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal relativo codice oltre che alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'affidamento del servizio oggetto d'appalto e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o non corretta instaurazione del rapporto contrattuale. Il Concessionario è tenuto ad accettare la nomina quale 'Responsabile Privacy'.
4. Il Concessionario si obbliga a non portare a conoscenza di terzi, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui vengano a conoscenza in forza del presente impegno garantendo l'adempimento dello stesso obbligo da parte di tutto il proprio personale.
5. Il Concessionario e gli operatori addetti al servizio sono tenuti alla tutela della riservatezza degli utenti del servizio affidato, con particolare osservanza delle norme previste dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e dal Regolamento UE n. 679/2016, per quanto concerne il trattamento dei dati sensibili nonché al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d'ufficio.
6. Il Concessionario si obbliga a trattare i dati, di cui entra legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.
7. Resta, comunque, salva ogni possibilità di accertamento e controllo da parte del Comune di Firenzuola, circa il rispetto delle norme del presente Capitolato. In ottemperanza alla richiamata normativa sulla privacy, si informa che i dati personali forniti del Concessionario secondo quanto richiesto dal presente capitolato sono acquisiti dall'Ente per il perseguimento dei propri fini istituzionali e il loro trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza.

ART. 28 ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Gli obblighi di comportamento previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 17/12/2013 pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Firenzuola ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo del Concessionario. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del "Codice" sopra richiamato.

ART. 29 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.13 agosto 2010, n. 136 a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto, utilizzando allo scopo un conto corrente dedicato.
2. I canoni di abbonamento annuale degli utenti dovranno essere versati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche intestato al Concessionario.
3. A tale scopo si specifica che prima dell'affidamento dovranno essere forniti i seguenti dati:
 - f) il numero di conto corrente dedicato, anche in forma non esclusiva;
 - g) la banca su cui risulta acceso;
 - h) il nome dei soggetti deputati ad operare su tale conto (nome, cognome, data e luogo di nascita, riferimenti amministrativi e codice fiscale).
4. Qualora, per un qualsiasi motivo o contingenza, salve le eccezioni di legge, il Concessionario dovesse attivare transazioni e movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente contratto, al di fuori o in violazione delle previsioni fissate ai commi precedenti (e comunque delle previsioni della menzionata legge n. 136/2010), il presente rapporto contrattuale si risolverà automaticamente di diritto, senza necessità di messa in mora e senza che il Concessionario inadempiente abbia titolo a qualsiasi forma di indennizzo o ristoro.
4. Parimenti, qualora il Concessionario abbia notizia, in relazione all'esecuzione del presente contratto, dell'inadempimento di proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria stabiliti dalla rimarcata legge n. 136/2010, procederà alla immediata risoluzione del correlativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente questo Comune e la Prefettura territorialmente competente.

5. Il Concessionario si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti del presente servizio, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla più volte richiamata legge n. 136/2010.

ART. 30 OSSERVANZA DELLE LEGGI, REGOLAMENTI E NORME

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito nello Schema di contratto, nel Capitolato Speciale e negli altri documenti allegati al contratto, la concessione è disciplinata da tutte le disposizioni legislative e regolamentari tecniche e procedurali che disciplinano l'esecuzione delle concessioni dei servizi pubblici, che sono contrattualmente vincolanti.

2. In particolare per quanto attiene gli aspetti procedurali:

- i) il Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016;
- j) il Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, per la parte di questo non abrogato dal D.Lgs. 50/2016 ;
- k) la Legge della Regione Toscana n. 38/2007 e il suo Regolamento attuativo di cui al decreto P.G.R. n. 45 /R /2008;
- l) il Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, di cui D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; – per quanto attiene gli aspetti tecnici ed esecutivo;
- m) le norme C.N.R., le norme U.N.I., le norme EN, le norme ISO e le norme C.E.I. per quanto applicabili e attinenti alla presente concessione;
- n) le norme di conformità e omologazione a cui fanno riferimento i produttori dei materiali impiegati;

3. Tutte le norme in precedenza indicate si intendono con i contenuti vigenti, e quindi con le successive modifiche o integrazioni apportate dopo la loro entrata in vigore.

4. La presentazione dell'offerta da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano la presente concessione

ART. 31 VIGILANZA E CONTROLLO DEI SERVIZI

1. Il Comune mantiene funzioni di indirizzo e controllo.

2. Al fine di consentire il puntuale controllo dei servizi forniti il Concessionario dovrà fornire su supporto informatico:

- il numero di richieste di operazioni cimiteriali ricevute, quelle effettuate e quelle respinte o non effettuate (con relazione dei motivi dell'impedimento), elenco delle utenze disdette o staccate per morosità, ed ogni altro elemento e/o dato utile al monitoraggio e all'analisi del servizio;
- l'elenco delle nuove istanze per l'attivazione del servizio di illuminazione votiva, suddiviso tra accolte e respinte (avendo cura di indicare i motivi dell'impedimento), nonché il numero e la tipologia degli interventi manutentivi e adeguamenti tecnologici, verifiche sul funzionamento di tutti gli impianti votivi ed ogni altro elemento e/o dato utile al monitoraggio e all'analisi del servizio;
- l'elenco delle nuove istanze per l'attivazione del servizio.

3. Per verificare la regolarità del servizio l'Ente si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento accertamenti e sopralluoghi.

4. Ove l'Ente affidante richieda che ai sopralluoghi vi sia la presenza del Concessionario, questi è tenuto a presenziare con un suo responsabile.

5. Il Concessionario si obbliga inoltre a fornire, dietro richiesta, all'Amministrazione qualsiasi documentazione contabile tenuta ai sensi della vigente normativa civile, fiscale. L'Amministrazione si riserva di richiedere ogni elaborazione dei dati di gestione, anagrafici od altro in possesso della ditta concessionaria che riterrà opportuni, senza che questo implichi compensi aggiuntivi.

6. Il Comune in particolare controlla:

- l'adempimento puntuale e preciso del servizio, così come programmato;
- il rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato e dalla normativa nazionale, regionale e comunale in materia;
- il rispetto di tutte le norme contrattuali, contributive e assistenziali nei confronti del personale utilizzato.

ART. 32 INADEMPIENZE – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI SERVIZI NON RESI

1. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni di legge vigenti e del presente capitolato, l'Amministrazione può, a suo insindacabile giudizio, dopo aver valutato gli elementi che quel disservizio provoca, eseguire d'ufficio, a totale spese del Concessionario, il servizio stesso.

ART. 33 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché alle disposizioni contenute nel codice civile in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.
2. La Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'art. 110, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 50/2016 in caso di fallimento del Concessionario o risoluzione del contratto per grave inadempimento.

ART. 34 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Si rimanda a quanto stabilito dalla parte VI del D.Lgs. 50/2016 artt. 205, 207, 208.
2. Nel caso di controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del contratto, l'affidatario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Comune di Firenzuola, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le relative decisioni.
3. Ove l'accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità Giudiziaria. Per tutte le controversie che dovessero insorgere le parti eleggeranno domicilio legale in Firenzuola e, per ogni eventuale giudizio, si intende riconosciuto il Foro di Firenze.
4. Viene esclusa la competenza arbitrale.